



QUADERNI DELL'ASP

N. 2 - Ottobre 2015

L'amministratore di sostegno

La cassetta degli attrezzi

Indice

INTRODUZIONE	4
CAP. 1 CHI E' L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	5
1.1 Definizione	5
1.2 Compiti dell'Amministratore di sostegno	6
1. 2. 1 Gestione straordinaria	7
1.2.2. Atti non delegabili: i cd. Atti personalissimi	7
CAP. 2 NOMINA	9
2.1 Da chi viene nominato l'ADS.....	9
2.2 Chi può essere nominato ADS	9
2.3 Doveri dell'ADS	10
2.4 Giuramento	10
CAP. 3 BENEFICIARI.....	11
3.1 Adulti	11
3.2 Minorenni	13
CAP. 4 RICORSO E SEGNALAZIONE	14
4.1 Differenze tra i due procedimenti	14
CAP 5. COMPITI DEL GIUDICE TUTELARE	16
5.1 Chi è il giudice tutelare?	16
5.2 Poteri del Giudice Tutelare	16
5.3 Il decreto di nomina	16
5.3.1 Contenuti del decreto	16
5.3.2 Reclami contro il decreto di nomina.....	17
5.3.3 Annotazione all'Ufficio di Stato Civile e deposito del decreto	17
CAP 6. GRADUALITA' NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE.....	18
6.1 L'interdizione e inabilitazione	19
6.2 Il tutore.....	20
6.3 Il curatore	21
ALCUNI CASI CONCRETI	22
APPROFONDIMENTI.....	25
ALLEGATO 1 - Legge 6/2004	27
ALLEGATO 2 - Modulo di ricorso 1.....	33
ALLEGATO 3 - Modulo di ricorso 2	39
<i>Bibliografia e Webgrafia.....</i>	<i>41</i>

INTRODUZIONE

Il legislatore italiano, dopo un lungo *iter*, con la **legge n.6 del 9 gennaio 2004** ha introdotto nel codice civile (titolo XII) la tanto attesa disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo la figura dell'**Amministrazione di Sostegno** (d'ora in poi ADS), che interviene anche a modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del c.c. Si tratta di un istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione.

L'intento della legge era di creare un sistema flessibile ed articolato, volto a proteggere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all'interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali.

La diversa misura dell'interdizione, invece, rimane adottabile solo quando gli interessi dell'incapace non possono essere adeguatamente tutelati con l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Il ricorso all'interdizione come *extrema ratio*, invero, è provato anche dal fatto che è prevista la rimessione, d'ufficio o a istanza di parte, del procedimento avente ad oggetto l'interdizione o l'inabilitazione al Giudice Tutelare qualora si ravvisi l'opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno (art. 418, per come modificato).

L'Amministrazione di Sostegno si propone, quindi, di essere uno strumento in grado, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6/2004 all'art. 1 di ***“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”***.

La legge non solo appare più appropriata nei molti casi in cui il soggetto è incapace di provvedere a se stesso e ai suoi interessi pur senza versare in uno stato di infermità mentale, ma è anche maggiormente in linea con il sentire comune a proposito dei disabili mentali, consentendo di evitare *status* giuridici che producano totale alienazione e un peggioramento del disagio. Essa da un lato si rivolge a tutti coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e fragilità nel confronto con la società civile non intensificando la loro emarginazione ma proponendosi, invece, come risposta generale e normale ai problemi di disagio e di debolezza individuale.

È un impianto normativo che assume grande rilievo anche in ragione del fatto che negli ultimi anni la vita media delle persone è di molto aumentata. La giurisprudenza, infatti, ritiene che, sebbene riguardo al presupposto per la nomina di un ADS la nuova legge non abbia espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane, la formula utilizzata dall'art. 404 del codice, per indicare i presupposti soggettivi necessari di tale misura protettiva, sembra avere un'ampiezza e un'elasticità tale da consentire di ricomprendervi, a date condizioni, anche le stesse persone anziane che ne possano trarre giovamento.

Certo, l'età avanzata non può essere, di per se, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione, tuttavia, la vecchiaia può determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana..

L'intervento previsto dall'ordinamento pone al centro dell'attenzione la persona, con le sue difficoltà, le sue piccole o grandi autonomie, le sue debolezze e le sue fragilità. Esso è finalizzato alla protezione della persona nel rispetto delle sue capacità residue, e non invece a vietare indiscriminatamente il compimento di atti di natura sia personale sia patrimoniale, come può avvenire con l'interdizione o con l'inabilitazione. Il principio al quale sembra essersi ispirato il legislatore è quello secondo il quale, per proteggere una persona in difficoltà, non si debba necessariamente toglierle la capacità di agire, ma - là dove sia possibile - le si debba dare invece una misura di tutela e cioè il sostegno di un amministratore.

Lo strumento permette quindi di dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun soggetto, consentendo di “cucire” addosso alla persona in difficoltà un vestito che vada bene solo a lei, e non a tutti quelli che sono affetti dalla medesima patologia o che hanno lo stesso grado d'invalidità.

Questa misura di protezione continua, pertanto, a convivere nel nostro ordinamento con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione che il legislatore non ha ritenuto opportuno abrogare.

CAP. 1 CHI E' L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1.1 Definizione

E' un nuovo strumento giuridico introdotto dal nostro legislatore con la legge n. 6, del 9 gennaio 2004. L'amministrazione di sostegno nasce con l'obiettivo di aiutare tutte quelle persone che, **colpite da una menomazione o da un'infermità fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità temporanea o permanente** di compiere alcuni atti. Si tratta quindi di persone, affette da malattie più o meno gravi o anche semplicemente colpite da eventi invalidanti, che vedono ridotte le loro autonomie.

L'amministrazione di sostegno vuole essere una risposta concreta ai bisogni di soggetti fragili che fino ad oggi non potevano essere protetti con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione perché a loro non estensibili.

Si pensi all'anziano che perde solo alcune autonomie pur mantenendo buone capacità di relazione e di comprensione della sua condizione, all'invalido a seguito di un sinistro che non sia in grado di compiere alcuni atti, al malato psichiatrico che a seguito di adeguata terapia manifesti un buon grado di autonomia.

L'amministrazione di sostegno è dunque uno strumento diretto ad affiancare il soggetto debole, mediante interventi di aiuto temporaneo o permanente.

Espressioni chiave che vanno tenute presenti per chi si vuole avvicinare al contenuto della legge e alla sua comprensione sono:

- 1) la **tutela** con la **minore limitazione possibile** della capacità di agire;
- 2) le **persone prive in tutto o in parte di autonomia** nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana;
- 3) gli **interventi di sostegno** temporaneo o permanente.

La comprensione delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia presuppone la conoscenza (quantomeno) dei concetti di capacità giuridica e capacità di agire.

CAPACITA' GIURIDICA: il Codice Civile non definisce la capacità giuridica ma indica quando si acquista. Secondo l'art. 1 del Codice Civile tutte le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita e la mantengono durante tutta la loro esistenza. Tutte le persone per il solo fatto di essere nate sono idonee ad entrare nel mondo giuridico e a poter essere titolari di **diritti** e **Doveri** o più in generale di **situazioni giuridiche soggettive**. Tale capacità si perde nel momento della morte (infatti, nessun diritto può più essere acquistato e quelli personalissimi già acquisiti si estinguono o si trasmettono agli eredi). Non va confusa con la capacità d'agire.

CAPACITA' D'AGIRE: si acquista al compimento della maggiore età e può essere limitata o revocata in sede giurisdizionale (per esempio con una sentenza d'inabilitazione, ovvero con una sentenza d'interdizione). Consiste nella possibilità di compiere atti giuridici, ritenuti validi dall'ordinamento giuridico, senza l'interposizione di altri soggetti di diritto.

L'articolo 2 del Codice Civile presume che al compimento dei diciotto anni il soggetto abbia raggiunto la necessaria maturità psicofisica per esercitare autonomamente i diritti e adempiere gli obblighi.

I due concetti della capacità giuridica e della capacità d'agire si basano su due diversi presupposti: la prima sull'esistenza della persona, la seconda sulla idoneità psicofisica di provvedere ai propri interessi; per questo motivo il minore non ha la capacità d'agire ma è anche vero che il maggiore d'età può trovarsi in situazioni che escludono o limitano la capacità d'agire. Per queste persone sono previsti gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno che intervengono solo sulla capacità di agire e non sulla capacità giuridica che, come sopra accennato, è connaturata alla persona umana. Tutti e tre gli istituti, anche se per l'ads vi è un'estensione maggiore, costituiscono forme di tutela, assistenza, rappresentanza delle persone potenzialmente capaci di agire, perché maggiorenni ma che necessitano di una misura protettiva.

Ai sensi dell'art. 409 c.c. il beneficiario dell'istituto dell'ADS conserva la capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'ADS e *può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.*

L'amministrazione di sostegno, dunque, **presuppone l'esistenza di alcune autonomie del soggetto**, il bisogno dello stesso di un preciso aiuto per il compimento di alcuni atti, così da garantire adeguata protezione e conservazione delle proprie risorse personali, di vita e patrimoniali.

1.2 Compiti dell'Amministratore di sostegno

La Giurisprudenza suddivide i compiti dell'ADS in:

Compiti di assistenza

1. Atti di natura personale (es. residenza, domicilio, assistenza ecc);
2. In materia e sulla questione relativa alle cure sanitarie;
3. Atti di natura economico-patrimoniale, gestione ed operazioni di conti corrente, gestione di titoli finanziari, recupero crediti, ecc.

Compiti di Rappresentanza

L'ADS può essere autorizzato a sostituire il beneficiario nello svolgimento di alcuni atti secondo autorizzazione da parte del G.T., si tratta di ablazione di poteri gestionali solamente per casi di necessità sia sul campo patrimoniale, sia in quello personale. L'ADS quindi è vincolato dalla preventiva autorizzazione da parte del G.T. per cui se compie un atto senza di essa, l'atto stesso è annullabile e l'ADS può essere sostituito d'ufficio.

L'articolo 410 del codice civile dispone: *“Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto **dei bisogni e delle aspirazioni** del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso **di dissenso** con il beneficiario stesso”*.

L'amministrazione di sostegno è strumento flessibile ed adattabile ai bisogni del beneficiario, che comunque deve in ogni caso conservare la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

L'amministrazione di sostegno, dovrebbe avere indicazioni dal giudice, su come riempire di contenuto il sostegno da fornire al beneficiario. Si tratta di un sostegno al compimento di atti giuridici e quindi il giudice **dovrà stabilire quali atti possano essere compiuti dall'amministratore in nome e per conto del beneficiario e quali atti possano essere compiuti congiuntamente da amministratore e beneficiario**. E' anche possibile che il giudice stabilisca che alcuni specifici atti necessitino di una ulteriore autorizzazione proveniente sempre dal magistrato, su puntuale richiesta del beneficiario o dell'amministratore.

E' importante sottolineare che tutti gli atti o le categorie di atti non indicate dal giudice rimangono nella piena disponibilità del beneficiario.

Questo fondamentale assunto è espresso dall'articolo 409, primo comma del codice civile che recita:

“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore”.

1. 2. 1 Gestione straordinaria

Nel decreto di nomina l'ADS viene autorizzato a compiere determinati atti, generalmente rientranti nell'ordinaria amministrazione, salvo che il caso specifico richieda diversamente. Per il compimento degli atti di cosiddetta "straordinaria amministrazione" indicati negli artt. 372, 374 e 375 c.c. e di seguito riportati, qualora non elencati all'interno del decreto, l'ADS necessita di specifica autorizzazione dal Giudice Tutelare.

All'interno del progetto di vita del beneficiario l'ADS, pertanto, qualora lo ritenga necessario potrà richiedere l'autorizzazione per:

- ❖ Acquisto di beni;
- ❖ Riscossione di capitali;
- ❖ Accettazione o rinuncia dell'eredità e di donazioni;
- ❖ Stipulare contratti di locazione oltre i nove anni e oltre un anno dal compimento della maggiore età;
- ❖ Promuovere giudizi, salvo denunce di:
 - nuova opera
 - di danno
 - azioni possessorie
 - sfratto
 - riscossione di frutti o provvedimenti conservativi

Altresì è prevista la richiesta dell'autorizzazione al G.T. per:

- ❖ Alienazione di beni;
- ❖ Costituire pegni o ipoteche;
- ❖ Procedere a divisioni dei beni;
- ❖ Fare compromessi o transazioni;
- ❖ Vendere beni (è rimessa al Tribunale la decisione in riferimento alla modalità vendita).

1.2.2. Atti non delegabili: i cd. Atti personalissimi

L'atto personalissimo è quell'atto che non può essere compiuto da altri se non dal diretto interessato; nella giurisprudenza la natura personalissima di un atto nega la possibilità di attribuire il potere di compierlo ad un rappresentante.

La legge prevede espressi divieti di compimento da parte di terzi in tema di atti personalissimi con esclusivo riferimento ad atti giuridici quali:

- ❖ Matrimonio - art. 85 c.c.;
- ❖ Riconoscimento di figlio naturale - art. 266 c.c.;
- ❖ Testamento - art. 591 c.c.;
- ❖ Donazione - art. 774 c.c.;
- ❖ Confessione - art. 2731 c.c.;
- ❖ Giuramento - art. 2737 c.c.;

Nello specifico, riguardo a quegli atti personalissimi il cui contenuto consiste nel disporre del proprio patrimonio (v. **testamento e donazione**), secondo parte della dottrina nulla impedisce che il Giudice Tutelare affianchi al beneficiario l'ADS nelle fasi che accompagnano la decisione e la formazione dell'atto di ultima volontà o di liberalità.

La possibilità di fare il testamento o la donazione resta, così, nell'esclusiva titolarità del beneficiario; tuttavia, l'amministratore di sostegno lo assiste ed accompagna nel compimento

dell'atto, potendo, peraltro, segnalare al G.T. un'eventuale condizione di totale incapacità di intendere e di volere che si trovi a riscontrare, in capo al beneficiario.

La considerazione della *ratio legis* consente di accogliere favorevolmente la soluzione dell'affiancamento/assistenza ADS, come attività di ausilio e aiuto in **un processo che tuttavia deve rimanere essenzialmente di autodeterminazione.**

Peraltro, qualora l'amministratore di sostegno dovesse riscontrare, durante l'espletamento della funzione, il sopravvenire di una totale incapacità di intendere e di volere del beneficiario, spetterebbe al medesimo –in relazione all'eventuale atto personalissimo da compiersi – sollecitare il G.T. ai fini dell'assunzione di una misura limitativa ex art. 411 c.c.

Gli atti definiti personalissimi pertanto rientrano in quella sfera del diritto soggettivo della persona che richiedono l'espressione della volontà e valutazione soggettiva non delegabile a terzi.

Va sottolineato che l'intervento dell'amministrazione di sostegno è del tutto escluso con riguardo a quegli atti che non ammettono alcuna forma di sostituzione nella realizzazione e che perciò possono essere definiti personalissimi in senso stretto come il matrimonio, il riconoscimento di figlio naturale, la scelta del credo religioso in relazione ai quali non possono venire in evidenza ragioni di opportunità giacché è insita nella scelta in sé la realizzazione della persona umana; mentre é ipotizzabile laddove l'atto, pur non essendo di natura patrimoniale comunque si presta ad essere oggettivamente valutato sotto il profilo della convenienza in relazione agli interessi del beneficiario. Si pensi all'esercizio del cd. diritto morale d'autore, alle domande di divorzio o di separazione ed al consenso al trattamento sanitario, ovvero agli atti personalissimi in senso lato.

CAP. 2 NOMINA

2.1 Da chi viene nominato l'ADS

L'ADS viene nominato con decreto dal Giudice Tutelare, su richiesta del beneficiario stesso, del coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dei parenti entro il 4° grado, degli affini entro il 2° grado, del tutore, del curatore, del pubblico ministero, dei responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura della persona.

E' obbligatorio accettare la nomina, fatta salva la possibilità di ottenere dispensa, laddove si verificano le ipotesi di cui all'art. 352 Cod. Civ., richiamato dall'art. 411 Cod. Civ. L'obbligo non sussiste per le ipotesi previste dagli artt. 350 e 351 cod. civ. e così per l'amministratore di sostegno che non sia coniuge, persona stabilmente convivente, ascendente o discendente, decorso il decennio.

2.2 Chi può essere nominato ADS

Il Giudice Tutelare, nella scelta della persona da nominare ADS, deve preferire, ove possibile:

- **il coniuge non legalmente separato;**
- **la persona stabilmente convivente;**
- **i genitori ed i figli;**
- **i fratelli;**
- **il parente entro il 4° grado;**
- **soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata.**

Ai sensi dell'art. 408 c.c. **Non può essere nominato ADS l'operatore dei servizi pubblici e privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.**

A tale proposito occorre osservare che, allo stato attuale, i Giudici Tutelari delle diverse province italiane, stanno adottando due differenti prassi operative:

- a) escludono completamente la nomina dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario;
- b) nominano, all'interno del servizio (che ha in cura o in carico la persona) operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso.

In generale il Giudice Tutelare, in seguito ad un'attenta analisi del singolo caso nel pieno rispetto dell'esigenza di cura e valorizzazione delle capacità della persona, della volontà di quest'ultima ove la stessa risulti una volontà consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

L'art. 408 ancora prevede che il Giudice Tutelare "quando ne ravvisa l'opportunità" o "quando ricorrono gravi motivi", nel caso non si attenga alla designazione fatta dall'interessato, possa nominare all'ufficio di amministratore di sostegno:

1. "ALTRA PERSONA IDONEA", in tale previsione possono essere ricompresi anche soggetti estranei al beneficiario che per caratteristica, professionalità, e predisposizione possono garantire una adeguata protezione ed un puntuale sostegno del soggetto fragile che vede ridotte le proprie autonomie. E' possibile configurare che presso ogni ufficio del Giudice Tutelare si costituisca un elenco di professionisti e non (avvocati, notai, commercialisti, geometri, psicologi, educatori, volontari ecc) disponibili ad assumere il ruolo di amministratori di sostegno, tutori e curatori.

2. “UNO DEI SOGGETTI DI CUI AL TITOLO II del Codice Civile” e pertanto: Province, Comuni, persone giuridiche (soggetti pubblici ed enti riconosciuti), società, associazioni e fondazioni. L'ente nominato potrà operare per mezzo del legale rappresentante o di persona da questi delegata; detta delega dovrà essere depositata presso l'ufficio del Giudice Tutelare affinché ne sia noto il contenuto e conseguentemente trasparente l'operato.

2.3 Doveri dell'ADS

L'art. 410 del Cod. Civ. prescrive che l'ADS non possa compiere atti che siano in contrasto con la volontà del beneficiario, né atti e scelte dannosi per lo stesso.

Deve osservare la diligenza del “buon padre di famiglia” nel soddisfare bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario. L'amministratore dovrà attenersi a quanto prescritto dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, relazionare al Giudice Tutelare periodicamente, nei tempi disposti, relativamente all'attività svolta ed a riguardo delle condizioni di vita e sociali del beneficiario.

La periodicità della relazione, forma completa di rendiconto, non esclude che l'amministratore di sostegno possa rivolgersi al Giudice Tutelare allorquando si verificano modificazioni nella vita e nelle autonomie del soggetto beneficiario che possono imporre una integrazione del decreto di nomina originario, o per segnalare fatti comunque di rilievo.

Sull'amministratore di sostegno non incombe l'obbligo di compiere formale inventario così come prescritto per il tutore. Il Giudice Tutelare potrebbe però prevedere tale obbligo o comunque imporre e richiedere un accertamento patrimoniale diretto a conoscere le effettive risorse economiche del beneficiario, così da poter apprendere dati utili per l'articolazione di un progetto specifico di cura della persona, nel suo significato più ampio e non limitato al solo aspetto medico - clinico.

L'amministratore, dovrà comunque relazionarsi con il beneficiario, verificando la sua rete di relazioni, valutando le sue richieste e mediando i bisogni che nascono nel contesto in cui vive ed i suoi personali.

Non si esclude che l'amministratore debba coordinare l'intervento dei familiari, dei Servizi che possono intervenire in ausilio della persona, sollecitando, richiedendo agli stessi, verificando costantemente le condizioni di vita del beneficiario.

In sintesi, al momento dell'assunzione dell'incarico, l'ADS è tenuto a rispettare dei doveri:

- rispettare i bisogni e aspirazioni del beneficiario
- informare il beneficiario circa gli atti da compiere
- informare il GT in caso di dissenso col beneficiario
- presentare periodicamente al GT una relazione relativa all'attività svolta e descrittiva delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- deve prestare giuramento impegnandosi a svolgere le funzioni con fedeltà e diligenza
- redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, se il GT lo ordina;

2.4 Giuramento

Successivamente all'emissione del decreto di nomina, l'amministratore di sostegno, prima di assumere il proprio incarico, deve prestare giuramento, davanti al Giudice Tutelare, di esercitarlo con fedeltà e diligenza. Il verbale di giuramento è il documento che documenta la legittimazione dell'amministratore di sostegno ad operare in nome e per conto e/o insieme al beneficiario.

CAP. 3 BENEFICIARI

3.1 Adulti

La legge ha abbandonato l'ormai superato presupposto dell'incapacità di intendere e volere, concepito come capacità del soggetto di autodeterminarsi con coscienza, per abbracciare invece tutte quelle situazioni in cui impedimenti di varia natura vadano ad incidere sull'autonomia personale.

Le casistiche rispetto alle quali l'istituto dell'ADS può trovare applicazione sono specificate dall'art 404 c.c.

Possono essere beneficiari dell'ADS le persone con:

- una infermità (per esempio una disabilità fisica e/o mentale dalla nascita o una demenza occorsa in tarda età, in generale una condizione di malattia lunga o permanente);
- una menomazione fisica (per esempio a seguito di traumi o infortuni stradali);
- una menomazione psichica (per esempio disturbi di tipo psichiatrico o stati di alterazione provocati dalla dipendenza patologica da sostanze) che determina un' impossibilità parziale o totale – temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno può, pertanto, "sostenere" sia persone dotate di una capacità parziale, sia persone completamente prive della capacità di agire.

Non è quindi possibile stabilire in astratto una completa gamma d'ipotesi, situazioni e condizioni in relazione alle quali si potrà dare luogo alla nomina dell'amministratore di sostegno.

La possibilità e l'opportunità devono essere rapportate in concreto alla peculiarità di ogni singolo caso che pervenga all'attenzione del Giudice Tutelare.

L'applicazione quindi è un fattore variabile, come variabili sono i poteri che il Giudice può riconoscere all'ADS, ciò in base alle residue autonomie della persona, all'assetto delle sue esigenze e alle effettive necessità di tutela dei suoi interessi.

Ma vediamo nel dettaglio:

Menomazione psichica: L'istituto può costituire una via percorribile sia nelle ipotesi di "lieve ritardo cognitivo" sia in quelle di "grave perturbamento psichico": la flessibilità dell'amministrazione di sostegno può far sì che, nelle sue massime applicazioni, possa sovrapporsi del tutto ad una interdizione, senza comportarne però né il conseguente status di "incapace legale" del soggetto, né la sua difficile rimozione.

Il nuovo istituto per trovare applicazione non richiede l'accertamento di forme psicopatologiche clinicamente definite, ma ben si attaglia anche al semplice disagio psichico, quindi alle forme più leggere di perturbamento della salute mentale.

Menomazione fisica: Rimane l'ambito di applicazione più controverso.

Non si può, infatti, dedurre che la persona affetta da una menomazione essenzialmente fisica non sia in grado di provvedere ai propri interessi.

Il paraplegico, il distrofico, il mutilato, la persona con gravi difficoltà di deambulazione possono utilizzare gli altri istituti del diritto privato: il mandato e la procura.

Questo è l'orientamento di una parte della dottrina che definisce eccessivamente invasiva l'amministrazione di sostegno nei casi di disabilità eminentemente fisica. Altro orientamento, largamente condiviso, invece propende per il ricorso all'amministrazione di sostegno anche nell'ipotesi in discussione, argomentando sulla base dell'art 1 della legge 6/2004, in cui si fa riferimento alla mancanza di autonomia in generale, a prescindere da quale ne sia la causa.

E' innegabile che l'istituto in esame incida su situazioni giuridiche soggettive indisponibili, appunto la capacità di agire del soggetto, meglio giustificabile nelle ipotesi in cui si registri quantomeno un affievolimento delle facoltà mentali dell'individuo.

L'istituto in esame però deve essere considerato nella sua interezza.

Proprio dalla considerazione della disciplina nella sua integrità, infatti, sembra emergere l'adattabilità della stessa anche alle ipotesi di menomazione soltanto fisica.

Risulterebbe inopportuno escludere radicalmente l'applicazione dell'istituto nei casi in cui le condizioni della persona non abbiano minimamente intaccato le sue facoltà cognitive. Certo, nei casi di menomazione fisica, sarà opportuno prendere in considerazione la possibilità di applicare l'amministrazione di sostegno solo quando ciò corrisponda alla volontà libera, specifica ed incondizionata dello stesso interessato, al cui atteggiamento mentale il Giudice dovrà porre particolare attenzione utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per redigere un provvedimento ad hoc.

Ricordiamo che la nuova forma di protezione si rivela adattabile anche a vantaggio delle persone cieche e sordomute la cui condizioni non siano mitigate da un sufficiente livello di educazione.

Anziani: Ricorrono i presupposti per la nomina dell'Amministratore di Sostegno in tutte quelle ipotesi in cui l'età dell'individuo ne comprometta l'autosufficienza.

Non è peraltro necessaria la sussistenza di specifiche patologie invalidanti, rilevando esclusivamente la capacità effettiva della persona di provvedere ai propri interessi.

E' un dato di fatto che tale capacità possa diminuire in età avanzata, anche in assenza di una specifica patologia classificabile dal punto di vista nosografico. Ebbene, in tutte queste ipotesi sarà possibile ricorrere al nuovo istituto.

L'amministrazione di sostegno potrà quindi essere fruita da tutte le persone anziane che, pur non versando in condizioni d'infermità mentale, abbiano bisogno di un intervento assistenziale per il miglioramento delle qualità di vita.

Stranieri: La posizione dello straniero rispetto al nuovo istituto giuridico rimane ancora poco chiara.

Anche i cittadini comunitari, possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno in base al principio di non discriminazione proprio del Diritto Comunitario.

Il problema, semmai, si pone per i **cittadini extracomunitari**, per i quali la disciplina degli istituti di tutela della persona è legata ai criteri di collegamento stabiliti dal Diritto Internazionale Privato.

Secondo tali criteri gli istituti a tutela degli incapaci sono regolati dalle rispettive leggi nazionali, pertanto, lo straniero extracomunitario potrà beneficiare dell'amministrazione di sostegno solo se nel proprio paese esistono istituti analoghi e compatibili con il nostro ed abbia stabilito la propria residenza in Italia.

Forme di dipendenza patologica: anche nelle ipotesi di dipendenza da sostanze, spetta al Giudice valutare di volta in volta la possibilità di fare applicazione dell'amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare potrà dare luogo all'amministrazione di sostegno quando lo stato di dipendenza abbia alterato l'autonomia decisionale o funzionale del soggetto.

Dovranno essere valutati gli effetti determinati dall'intossicazione e la loro ricaduta sulle capacità decisionali e funzionali dell'individuo, lungi dall'essere la dipendenza in sé e per sé considerato motivo per la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

Il nostro ordinamento giuridico nel contemplare le tre differenti misure di protezione giuridica (amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione) definisce che sono alternative l'una alle altre e non possono pertanto, ricevere contestuale applicazione. Pertanto, a fronte di una già intervenuta pronuncia (sentenza) di interdizione/inabilitazione, occorrerà promuovere un procedimento per ottenere la revoca della stessa e quindi presentare il ricorso per ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno. Solo con la revoca, la persona da tutelare, potrà diventare beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

3.2 Minorenni

Ai sensi dell'art. 405 c.c. il legislatore prevede che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno può riguardare anche un minore non emancipato ma in tal caso può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

CAP. 4 RICORSO E SEGNALAZIONE

Ai sensi dell'art. 417 Cod. Civile i soggetti legittimati ad avviare il procedimento per la nomina dell'ADS sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il Pubblico Ministero.

Sono altresì legittimati, ai sensi dell'art 406 del Cod. Civile :

- ❖ lo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
- ❖ i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno,

Questi ultimi, infatti, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare *il ricorso* di cui all'art. 407 c.c. oppure a segnalare la situazione di potenziale pregiudizio al Pubblico Ministero.

4.1 Differenze tra i due procedimenti

SEGNALAZIONE

I servizi possono inoltrare la segnalazione al Pubblico Ministero, invece di ricorrere direttamente al Giudice Tutelare. Ciò significa che il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del PM territorialmente competente a cui viene segnalata la situazione, laddove quest'ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.

La legge non indica un criterio in forza del quale i responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura ed assistenza delle persone, debbano ricorrere al Giudice Tutelare o segnalare la situazione al Pubblico Ministero.

E' possibile configurare che si possa ricorrere al Giudice Tutelare, e non limitarsi a segnalare, tutte le volte che la conoscenza del caso è tale da consentire la redazione di un ricorso completo, dove si offrano tutti quegli elementi di cui agli articoli 407 e 408 del Codice Civile.

RICORSO

Nel caso di ricorso, i responsabili dei servizi sanitari e sociali, al pari degli altri legittimati, dovranno indicare, per opportuna completezza tutto quanto a loro conoscenza:

1. condizioni di vita del soggetto e sua abituale collocazione, con descrizione degli ambienti, anche con riferimento alla sicurezza degli stessi rispetto ai bisogni essenziali dell'assistito;
2. abitudini del soggetto;
3. richieste ed aspettative espresse dal soggetto;
4. notizie e dati relativi alla situazione patrimoniale e personale, se conosciuti;
5. condizioni di salute e bisogni di cure (possibilmente con idonea documentazione medica).

E' opportuno sottolineare la necessità di una reale integrazione dell'intervento dei servizi socio-sanitari sul territorio quale condizione essenziale per rendere operativa e tempestiva l'amministrazione di sostegno.

L'integrazione dei servizi è essenziale per realizzare programmi d'intervento in cui la **centralità della Persona** sia rispettata. Si osserva che la documentazione medica non è richiesta dalla legge, ma è dato imprescindibile per il Giudice Tutelare affinché possa provvedere con rigore e completezza. In ordine alla documentazione medica si suggerisce di far risultare dalla stessa, non

la sola certificazione della patologia, ma l'individuazione delle autonomie e competenze del soggetto che discendono da quel determinato quadro clinico;

6. quale sia stato il programma d'intervento già attuato a favore del soggetto per cui è proposto il ricorso;
7. quali autonomie il soggetto esprime, quali abilità sono compromesse, e quali autonomie possono essere recuperate, così indicando per quali atti l'amministrazione di sostegno dovrebbe operare;
8. quali possano essere i progetti di sostegno sulla base di interventi già in corso, attivati o di possibile attivazione, indicando i costi eventuali e le risorse personali e sociali disponibili;
9. quale sia la dimensione relazionale di cui il soggetto dispone. La legge non chiarisce l'esatto significato dell'inciso "fatti tali da rendere opportuna l'apertura di un procedimento", presupposto del dovere di attivazione in capo ai responsabili dei servizi sanitari e sociali.

CAP 5. COMPITI DEL GIUDICE TUTELARE

5.1. Chi è il giudice tutelare?

Il Giudice Tutelare è l'organo del potere giudiziario cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona dell'incapace e in tema di amministrazione dei suoi beni. È l'organo del pubblico potere cui è affidata l'attuazione dell'interesse generale che l'ordinamento riconnette alla protezione dell'incapace. Le sue funzioni sono direttive, deliberative, consultive e di controllo. Con riferimento all'amministrazione di sostegno è l'organo competente a ricevere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e a pronunciarsi entro 60 giorni dal deposito sul medesimo. Il Giudice Tutelare è altresì competente ad assumere tutti i provvedimenti che si renderanno necessari durante il corso dell'amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare vigila sull'amministrazione di sostegno.

5.2 . Poteri del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il Giudice Tutelare (art. 407 c.c.) può in ogni tempo modificare o integrare anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Qualora ne sussista la necessità (art. 405 c.c.) il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata, per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio e può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. Il Giudice Tutelare può rigettare con decreto motivato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno decidendo altresì di rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione.

5.3 Il decreto di nomina

Il decreto di nomina è il provvedimento immediatamente esecutivo con cui il Giudice Tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso di nomina di amministratore di sostegno depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) oppure d'ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del giudice tutelare stesso).

5.3.1 Contenuti del decreto

Nel decreto di nomina sono riportate:

- a) Generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- b) Durata dell'incarico, può essere a tempo determinato o indeterminato; co. 3 art 410 c.c.

L'incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito a tempo determinato, in tal caso potrà poi essere prorogato dal Giudice anche prima della scadenza del termine, oppure a tempo indeterminato.

Nel caso di nomina a tempo indeterminato l'Amministratore non è però tenuto a svolgere l'incarico oltre i dieci anni, a meno che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente

del beneficiario. Eventuali gravi impedimenti devono essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare, che provvederà con un decreto a nuova nomina.

- c) Oggetto dell'incarico e atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) Atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- e) Limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) Periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta.

5.3.2 Reclami contro il decreto di nomina

E' possibile presentare ricorso avverso il decreto di nomina attraverso due gradi di giudizio:

1. **Reclamo alla Corte d'Appello.** Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.
2. **Ricorso per Cassazione.** Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. contro il decreto della Corte d'Appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

5.3.3 Annotazione all'Ufficio di Stato Civile e deposito del decreto

Visto che è possibile annullare gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di legge, o di quanto è stato previsto nel decreto di nomina, si è resa necessaria l'adozione di forme di pubblicità finalizzate a proteggere i terzi dal rischio di vedersi annullati eventuali negozi stipulati con beneficiari o Amministratori a ciò non legittimati. La protezione dei terzi si poteva realizzare soltanto attraverso la predisposizione di strumenti idonei a rilevare l'esistenza di un provvedimento di amministrazione di sostegno, che è indice di una riduzione della capacità d'agire e quindi del rischio che la controparte non sia in realtà legittimata a porre in essere determinati atti.

Sono pertanto previsti:

1. la comunicazione all'Ufficio di Stato Civile: ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

2. il registro delle amministrazioni di sostegno:

Presso le cancellerie dei tribunali, pertanto, è stato istituito il registro delle amministrazioni di sostegno, su cui vengono annotati:

- il decreto di apertura
- il decreto di chiusura
- altri provvedimenti assunti dal Giudice Tutelare
- data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno
- le generalità del beneficiario e dell'Amministratore. Le informazioni essenziali relative all'amministrazione di sostegno vengono inoltre annotate nei registri dello stato civile.

A titolo informativo ricordiamo che il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno viene anche iscritto per estratto nel casellario giudiziale.

6. GRADUALITA' NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE

L'ADS si configura come l'istituto giuridico di protezione dei soggetti deboli più diffuso in virtù della propria finalità di tutela in grado di limitare il meno possibile la capacità di agire dei soggetti tutelati.

Il nostro ordinamento giuridico contempla, assieme a tale strumento, altri due differenti istituti giuridici di protezione: l'interdizione e l'inabilitazione.

A questi ulteriori strumenti corrispondono due figure tutelanti: il tutore, affiancato dal protutore per l'interdizione e il curatore per l'inabilitazione.

Nella disamina delle tre figure tutelanti, disciplinate dal nostro ordinamento giuridico, appare evidente come i tre strumenti si differenziano sostanzialmente nel principio di tutela dove l'amministratore di sostegno appare oggi la figura "principe" di tutela e cura della persona da preferire in via primaria agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Sempre più la figura del curatore sarà assorbita da quella dell'amministratore di sostegno, in grado di offrire maggiori garanzie di tutela della persona debole, mentre la misura dell'interdizione dovrà rimanere quale strumento assolutamente residuale a cui ricorrere solo qualora risulti estremamente necessario per assicurare adeguata protezione alla persona.

Si ritiene importante ribadire come il nostro ordinamento giuridico preveda la gratuità dell'ufficio tutelare, disposto dall'art. 379 c.c. pertanto, le tre differenti figure tutelanti, ADS, tutore e curatore sono istituti gratuiti; può essere previsto un equo indennizzo nei casi più complessi e di ingenti capitali patrimoniali da gestire, in ogni caso tale indennizzo sarà disposto dal giudice.

Definendo le competenze di ciascuna figura tutelante le funzioni possono essere così riassunte:

il tutore ha la cura della persona, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Il curatore, invece cura gli aspetti patrimoniali dell'inabilitato, assolvendo ad una funzione di assistenza negli atti di straordinaria amministrazione.

La giurisprudenza con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno ha dettato una realtà giuridica e sociale completamente nuova nella protezione delle persone deboli, ponendo al centro dell'intervento la tutela *in primis* della persona, non solo del patrimonio.

La curatela o inabilitazione, seppur disciplinato e annoverato tra gli istituti giuridici di protezione, risulta essere uno strumento che nella prassi è superato e obsoleto.

Per quanto attiene all'istituto dell'interdizione, invece, il dibattito giurisprudenziale è tutt'ora aperto: da una parte troviamo i sostenitori giuridici convinti che il mantenimento di tale istituto sia del tutto necessario, dall'altro troviamo chi sostiene che vada abolito e che l'ADS possa sostituire l'istituto del Tutore e intervenire in tutti i casi quale strumento giuridicamente forte, in grado di tutelare i soggetti in situazioni anche complesse e di grave infermità, garantendo al soggetto di esercitare i propri diritti afferenti la sfera civile e di rappresentare i propri interessi.

Al fine di comprendere le figure sopra menzionate occorre sottolineare quando e come intervengono, introducendo il concetto di interdizione e di inabilitazione, che troviamo enunciati agli artt. 414 e 415 del Codice Civile, anch'essi oggetto di modifica della Legge 6/2004.

L'art 414 c.c. in riferimento al concetto di **interdizione** pone l'**abituale condizione di infermità mentale**, qualora tale condizione non renda in grado il soggetto di provvedere ai propri interessi e presupposto necessario per dar luogo all'interdizione.

L'interdizione va differenziata dal concetto di **inabilitazione** che, seppur l'art. 415 c.c. sottolinei la condizione di infermità mentale quale condizione necessaria, sottolinea altresì il grado di tale condizione, ovvero condizione di **infermità mentale non talmente grave**. In questo caso si può dar luogo all'apertura del procedimento per inabilitazione.

Sempre il già citato art 415 c.c. individua ulteriori categorie di soggetti che possono beneficiare di questa protezione giuridica tutelante, nello specifico:

- Persone dedite alla prodigalità del proprio patrimonio;
- Soggetti in condizione di abuso o dipendenza di bevande alcoliche o di stupefacenti.

Tali soggetti, nel caso in cui esponcano sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici, possono essere tutelati da un curatore. L'art 415 sottolinea, infine, la possibilità di istituire tale strumento giuridico anche per quelle categorie di soggetti, sordomuti o ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia, che non hanno ricevuto un'educazione sufficiente a curare i propri interessi.

6.1 L'INTERDIZIONE e INABILITAZIONE

I due istituti giuridici prevedono uno stesso iter di apertura del procedimento e di modalità di nomina.

Si differenziano, infatti, solo nel mandato e nei relativi poteri che le due figure tutelanti sono chiamati a rispettare, di cui approfondiremo gli aspetti peculiari più avanti.

L'apertura del procedimento di interdizione e di inabilitazione, in caso di sussistenza delle condizioni dei citati artt. 414 e 415 c.c., può essere promosso da uno dei soggetti indicati all'art. 417 c.c., ovvero dagli stessi soggetti previsti per promuovere il ricorso dell'ADS.

L'istanza, in entrambi i casi, per essere promossa necessita obbligatoriamente di un'assistenza legale e va indirizzata alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario competente per territorio in cui il soggetto ha la residenza. Il ricorso dovrà contenere: l'atto di nascita, il certificato di residenza e la documentazione medica disponibile.

In attesa della sentenza di giudizio di interdizione, qualora il Giudice lo ritenga necessario potrà, d'ufficio o su istanza di parte, procedere alla nomina di un amministratore di sostegno temporaneo, indirizzando l'istanza di ricorso al Giudice Tutelare. In ogni caso il Giudice potrà disporre i provvedimenti urgenti per la cura della persona e la conservazione dei beni indicati al comma 4 dell'art. 405 c.c., così come disposto dall'art. 418 c.c.

È altresì possibile che si verifichi la condizione per cui, durante il procedimento di inabilitazione, si ravvisi la necessità di avviare il procedimento di interdizione; sarà competenza del Pubblico Ministero promuovere l'istanza d'ufficio al Tribunale.

Il giudice durante l'esame dell'procedimento al fine disporre la sentenza di interdizione o inabilitazione potrà avvalersi dei seguenti mezzi istruttori:

- esame dell'interdicendo o inabilitando anche attraverso un consulente tecnico;
- disporre ulteriori mezzi istruttori utili al giudizio;
- interrogare i parenti;
- assumere le necessarie informazioni.

In attesa della sentenza potrà essere disposto, se ritenuto opportuno dal giudice, un tutore o un curatore provvisorio, come previsto dall'art. 419 c.c.

La sentenza di inabilitazione o interdizione hanno effetto dal giorno della pubblicazione, salvo nei casi previsti dall'art. 416, ovvero in caso di istanza di interdizione o inabilitazione a favore di minore emancipato, caso in cui la sentenza decorrerà dal giorno del compimento del 18° anno di età del soggetto. In questo caso l'istanza potrà essere presentata solo ed esclusivamente durante l'ultimo anno di età del minore.

In caso di rigetto della sentenza di interdizione o inabilitazione le figure provvisorie nominate rimangono d'ufficio fino a che la sentenza sia passata in giudicato, la sentenza potrà comunque prevedere, se necessario, la nomina di un ADS.

A seguito di sentenza di interdizione il decreto di nomina del tutore o curatore dovrà essere annotato nell'apposito registro di cancelleria del Tribunale e comunicato entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Nella scelta del tutore o curatore il Giudice individua la persona più idonea all'incarico, anche tra i soggetti indicati all'art. 408 c.c., ovvero i soggetti che sono previsti anche per la scelta dell'ADS. All'interno della sentenza e del decreto di nomina sono indicati gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il soggetto potrà compiere, se previsto, anche senza l'assistenza della figura tutelante, tutore o curatore.

Il tutore e il curatore a seguito di nomina, prima di assumere l'ufficio, dovranno prestare davanti al giudice il giuramento di esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza.

Gli atti compiuti dall'interdetto o l'inabilitato dopo la sentenza possono essere annullabili su istanza del tutore o curatore, dell'interdetto o inabilitato, dagli eredi e da altri aventi causa.

Sono altresì annullabili quegli atti compiuti durante la nomina del tutore o curatore provvisorio, se a seguito degli atti compiuti segue la sentenza di interdizione o inabilitazione.

La tutela e la curatela possono essere a tempo indeterminato, in ogni caso le figure tutelanti non sono tenute a continuare l'incarico oltre i 10 anni, salvo nei casi in cui sia stato nominato tutore o curatore il coniuge, convivente o uno dei parenti entro il quarto grado.

La sentenza di interdizione, a differenza del decreto di nomina dell'ADS, risulta essere nella prassi difficilmente modificabile e revocabile.

In ogni caso l'ordinamento giuridico dispone le modalità e le cause con cui si può procedere a istanza di revoca della sentenza di interdizione e inabilitazione, ovvero quando cessano le condizioni che ne hanno determinato il giudizio e dunque l'infermo abbia riacquisito piena facoltà mentale.

Vediamo ora nel dettaglio le funzioni e compiti di ciascuna figura giuridica e relativi poteri.

6.2 IL TUTORE

Nei dieci giorni successivi alla nomina il tutore deve procedere alla predisposizione dell'inventario dei beni della persona interdetta, che deve essere sottoscritto e verificato dal protutore e depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Il tutore sostituisce la persona interdetta nel compimento di tutti gli atti civili, ma non può rappresentarla nel compimento degli atti cd. personalissimi, così come avviene per l'ADS.

Per tutti gli atti relativi all'ordinaria amministrazione, dunque il tutore può rappresentare l'interdetto senza dover richiedere ogni volta l'autorizzazione del Giudice.

Dovrà necessariamente richiedere l'autorizzazione al Giudice per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art 374 c.c. come abbiamo già visto per l'ADS.

Di norma, il Giudice riconosce un budget mensile del patrimonio dell'interdetto da gestire per le spese di ordinaria amministrazione.

Ogni anno il tutore deve presentare al Giudice il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato, come disposto dall'art. 380 c.c.

Quanto disaminato fin qui in riferimento ai doveri e funzioni del tutore sottolineano come questa figura abbia prevalentemente un ruolo di gestione e tutela del patrimonio, troviamo infatti solo nella definizione delle sue funzioni, art 357 c.c. l'indicazione di un ruolo di cura della persona al quale negli articoli successivi non viene dato particolare rilievo.

Tale impostazione di tutela e gestione del patrimonio la troviamo ancor più evidente nella figura del curatore.

6.3 IL CURATORE

L'inabilitazione permette alla persona di mantenere un'ampia autonomia e capacità di gestire la sfera del diritto civile, in particolare tale istituto consente alla persona di compiere tutti quegli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il curatore interviene, infatti, per la gestione e tutela di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, dove il consenso per lo svolgimento di qualsiasi atti risulta essere fondamentale per lo svolgimento dello stesso, oltre a richiedere l'autorizzazione al Giudice.

L'inabilitato potrà svolgere, previa autorizzazione del Giudice l'esercizio di impresa commerciale, così come previsto dall'art. 425 c.c.

Come già descritto il curatore è la figura di tutela affiancata alla persona inabilitata, a differenza del tutore, non deve redigere un inventario dei beni né rendicontare annualmente sulla gestione del patrimonio dell'inabilitato, non sono dunque previsti meccanismi di controllo sul suo operato.

Appare pertanto evidente come il curatore assolva ad una funzione di tutela del tutto patrimoniale, ma soprattutto come la persona non risulti particolarmente tutelata da questo strumento, escludendo ogni controllo o supervisione.

Dalla disamina dei due istituti giuridici appena illustrati possiamo così riassumere i punti salienti delle funzioni, obblighi e poteri di ciascun strumento giuridico di tutela:

INTERDIZIONE E TUTELA

- ricorso di interdizione con assistenza legale (obbligatoria);
- previsto il giuramento del tutore;
- la persona viene dichiarata incapace;
- il tutore rappresenta la persona in tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione e assolve a funzioni di cura della persona e tutela del patrimonio;
- si necessita dell'autorizzazione del Giudice per atti di straordinaria amministrazione;
- obbligo di inventario e rendiconto annuale.

INABILITAZIONE E CURATELA

- ricorso di interdizione con assistenza legale (obbligatoria);
- previsto il giuramento del curatore;
- la persona mantiene la capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione;
- funzioni di tutela del patrimonio, pertanto assiste e rappresenta la persona nella sfera della straordinaria amministrazione;
- l'inabilitato può svolgere attività di impresa commerciale con autorizzazione del Giudice;
- nessun obbligo di inventario e di rendiconto annuale.

ALCUNI CASI CONCRETI

Possono identificarsi alcune ipotesi concrete, puramente indicative:

- A.** L'anziano solo, che tende a non curarsi né ad occuparsi dell'ambiente in cui vive, sganciandosi da una normale vita di relazione e da regole igieniche di base, con tendenza a nutrirsi in modo poco appropriato rispetto ai bisogni dettati dall'età. L'anziano risulta facile preda di raggiri posti in essere da alcune persone, subisce un precoce e veloce deterioramento emozionale, psichico ed organico e necessita di un concreto aiuto con un preciso progetto di intervento non solo a valenza sociale;
- B.** La persona che, per effetto di tetraplegia, è totalmente dipendente da terzi, nei casi in cui appaia che costoro approfittino di tale condizione, gestendo risorse finanziarie, anche derivanti da risarcimento di danni, senza controllo alcuno;
- C.** La persona che, per effetto di malattie degenerative del sistema nervoso centrale, vede progressivamente perdere autonomie funzionali e capacità di gestire direttamente attività complesse
- d.** Rapporti in atto di natura commerciale o a valenza giuridica. Si pensi all'artigiano, al commerciante o al piccolo imprenditore ed alle loro attività articolate e dinamiche che non possono subire interruzioni a pena di grave pregiudizio;
- E.** Il disabile fisico grave che vede compromesse totalmente le proprie abilità motorie, pur avendo una buona capacità di comprensione nel compiere alcuni atti sia di ordinaria amministrazione sia di straordinaria amministrazione, che abbia perso il riferimento familiare fondamentale che lo ha sino ad allora aiutato;
- F.** La persona ricoverata in ospedale che manifesti disorientamento e sia colpito da crisi depressive trascurando i propri affari e non intrattenendo rapporti utili con parenti, così da vedersi esposto a danni patrimoniali gravi;
- G.** Il malato psichiatrico, seguito da anni dal servizio di salute mentale che non voglia porre in essere atti giuridici a sé vantaggiosi a causa della malattia (ad esempio non vuole accettare un'eredità perché, a causa della sua malattia, non ritiene di essere il figlio della persona deceduta);
- H.** Il malato psichiatrico che ponga sistematicamente in essere atti a sé pregiudizievoli dilapidando il suo patrimonio e ponendo a serio rischio l'equilibrio del nucleo familiare ove vive (come nel caso del malato affetto da gioco d'azzardo compulsivo che sperpera le proprie sostanze e costringe i familiari a ripianare debiti di gioco).

La casistica potrebbe essere pressoché infinita, ma è nel caso specifico indicativa del possibile contenuto concreto dell'inciso "fatti tali da rendere opportuna l'apertura di un procedimento", presupposto del dovere di attivazione in capo ai responsabili dei servizi sanitari e sociali.

PRIMO CASO

Una signora anziana, ultra ottantenne, ancora in ottime condizioni di salute, ma con alcuni vuoti di memoria, sintomo di un inizio di demenza senile, certificata con accertamenti sanitari, si reca in banca e chiede di poter investire un'ingente somma di denaro in alcuni prodotti finanziari. Il responsabile della banca, durante il colloquio nel quale illustra le caratteristiche dei diversi prodotti, capisce che la signora è in difficoltà e non è in grado di distinguere le effettive conseguenze di un investimento rispetto ad un altro. Il funzionario fissa quindi un nuovo appuntamento alla cliente con un familiare. La signora, non avendo alcun familiare in vita, ritorna in banca con una conoscente, che durante il colloquio comprende la situazione, constata l'effettiva difficoltà in cui versa l'amica relativamente ad alcune scelte, e decide di rivolgersi ai Servizi Sociali perché questi possano meglio aiutare l'amica. I Servizi Sociali, dopo una visita domiciliare all'anziana, comprendono che la donna ha ancora un elevato grado di autonomia ed ha esclusivamente alcune difficoltà nella gestione del patrimonio investito in banca e di una seconda casa in affitto. I Servizi Sociali inviano al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica territorialmente competente una relazione illustrando il caso e questi richiede al Giudice Tutelare di avviare un procedimento di amministrazione.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame nella quale ascolta l'anziana signora, il Pubblico Ministero ricorrente, l'unica conoscente ed amica dell'anziana e gli operatori dei Servizi Sociali che hanno seguito il caso.

Il Giudice Tutelare, all'esito dell'esame potrebbe nominare quale amministratore o l'amica della signora anziana, ove questa manifesti la propria disponibilità, o, in caso contrario, un soggetto terzo noto all'Ufficio del Giudice e pronto a dedicare tempo e risorse all'anziana beneficiaria. Il Giudice Tutelare non potrà, invece, nominare quale amministratore uno degli operatori dei Servizi Sociali che hanno in carico l'anziana, stante l'espresso divieto contenuto nell'articolo 408 cod. civ. L'amministratore, nel caso in esame, dovrebbe limitarsi ad affiancare il beneficiario per compiere congiuntamente gli atti connessi all'impiego dei capitali depositati presso la banca ed alla gestione dell'alloggio in affitto, incassando i canoni di locazione, rinnovando i contratti, provvedendo al pagamento delle diverse spese. Il provvedimento del Giudice Tutelare potrebbe essere molto limitato e poco invasivo, non risultando necessario intervenire in relazione ad altri atti giuridici.

SECONDO CASO

Un uomo perfettamente capace a seguito di un incidente stradale viene ricoverato in ospedale in stato di semi incoscienza. Nessuno dei suoi familiari può operare sui suoi beni: il conto bancario è intestato in via esclusiva e non ha deleghe, lo stipendio viene accreditato direttamente sul conto, non esiste alcuna procura a terzi anteriore al sinistro. Le condizioni di salute di questa persona, seppur gravi, sono in progressivo miglioramento, ed è ipotizzabile una buona ripresa nel tempo, ma attualmente non è in grado di gestire i propri beni o di dare disposizioni anche in relazione alle proprie esigenze personali. La moglie non può operare sui suoi conti e la famiglia si vede privata della possibilità di utilizzare entrate, prima condivise, in presenza di ingenti necessità economiche legate anche all'assistenza e alla riabilitazione. La moglie richiede quindi l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame e, risultando l'uomo non trasportabile, si reca presso il presidio riabilitativo ove è ricoverato. Vengono sentiti lo stesso potenziale beneficiario, la moglie ricorrente, i parenti informati della situazione.

Emerge dalla documentazione clinica l'estrema fluidità della situazione: le condizioni dell'uomo sono in miglioramento, ma sarà necessario almeno un anno di tempo prima di poter arrivare ad un recupero di autonomia di grado sufficiente.

Potrebbe essere nominato quale amministratore la moglie, ed il provvedimento potrebbe avere una durata limitata nel tempo. L'amministratore potrebbe avere la diretta disponibilità delle entrate rappresentanti il reddito, ed il beneficiario potrebbe congiuntamente con l'amministratore compiere altri atti relativi all'utilizzo di somme costituenti risparmi e quindi capitale, o alla vendita di beni immobili, o all'utilizzo di altri cespiti.

TERZO CASO

La famiglia di un ragazzo affetto da sindrome di Down, preoccupata dalla necessità di aiutare, anche da un punto di vista giuridico, il proprio familiare, ormai maggiorenne decide di promuovere il procedimento di amministrazione. Il ragazzo è sempre stato seguito dalla famiglia, ha frequentato con regolarità la scuola media e la scuola superiore ed è prossimo all'inserimento lavorativo.

Uno dei familiari, la madre del ragazzo, richiede l'emissione del provvedimento di amministrazione.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame e compaiono davanti al magistrato il ragazzo, la madre, nel caso in esame anche ricorrente, e gli altri familiari, persone che possono essere sentite in qualità di soggetti informati.

Emerge durante l'esame l'opportunità che il ragazzo apra un proprio conto corrente per l'accredito dello stipendio di prossima erogazione e che abbia la disponibilità mensile di una somma di denaro per le proprie esigenze personali. Il ragazzo vive in casa, non ha particolari spese, tutte ancora a carico dei familiari, come per gli altri figli, e non deve compiere specifici atti giuridici.

Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore la madre o il padre del ragazzo, potrebbe individuare alcuni atti più delicati che questi possa compiere insieme al suo amministratore, lasciando altri atti nella disponibilità diretta del beneficiario.

E' chiaro che la modulazione del provvedimento dipenderà dal grado di autonomia del beneficiario. Maggiori saranno le capacità di questo ragazzo e maggiori saranno gli atti non sottratti alla sua disponibilità.

E' plausibile che la maggior parte degli atti **sia lasciata nella disponibilità congiunta del beneficiario e dell'amministratore**, per coinvolgere nella massima misura possibile il beneficiario nella condivisione di ogni atto e per proseguire il percorso di autonomia iniziato con l'attività scolastica e proseguito con l'inserimento lavorativo.

QUARTO CASO

Una ragazza è affetta da una forma d'insufficienza mentale di gravità media, probabilmente connessa ad un trauma avuto alla nascita. Questa ragazza deve compiere alcuni atti legati al decesso di un familiare: lei è erede, deve accettare l'eredità, perfezionare la dichiarazione di successione e vendere un bene in comproprietà con altre persone intenzionate ad alienare.

Uno dei fratelli, su indicazione del Notaio che dovrebbe predisporre l'atto di vendita, ricorre al Giudice Tutelare per chiedere il provvedimento di amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame e compaiono davanti al magistrato la ragazza, il fratello, nel caso in esame anche ricorrente, e gli altri familiari. Emerge durante l'esame che il grado di autonomia di questa ragazza è piuttosto limitato. La ragazza durante la settimana frequenta un centro socio terapeutico nel quale svolge diverse attività, ma necessita sempre di essere aiutata e seguita. La ragazza è capace di manifestare delle proprie preferenze e di interagire con le persone che la circondano, ma ha bisogno di essere sempre sostenuta. E' in grado di gestire piccole somme di denaro per compiere alcuni acquisti, ma non è capace di utilizzare tutte le proprie risorse costituite da una pensione di invalidità civile e dalla pensione di reversibilità di un genitore mancato da tempo. La ragazza vive in casa con uno dei fratelli, in un alloggio in affitto per il quale i due dividono tutte le spese, il canone, il costo di gestione dell'amministrazione, le utenze.

Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore uno dei fratelli, o quello convivente, o quello che ha richiesto l'emissione del provvedimento di amministrazione.

Visto il ridotto grado di autonomia è possibile che il Giudice Tutelare individui alcuni atti da attribuire in via esclusiva all'amministratore, ad esempio quelli legati alle spese ricorrenti della quotidianità, che indichi altri atti da far compiere al beneficiario ed all'amministratore congiuntamente, come ad esempio gli atti legati alla successione, nei quali la ragazza deve essere aiutata e sostenuta, e lasciare altri atti nella disponibilità del beneficiario, come la possibilità di gestire parte delle entrate pensionistiche per le spese personali.

Lo specifico contenuto del provvedimento dipenderà, come sempre, dal concreto grado di autonomia del beneficiario.

APPROFONDIMENTI

In casi di urgenza a chi ci si rivolge per ottenere un provvedimento a favore del soggetto possibile beneficiario?

L'art. 405 cod. civ. prevede la possibilità che il Giudice Tutelare, laddove ne sussista la necessità, adotti "anche d'ufficio", quindi "anche di sua iniziativa", i provvedimenti urgenti per

1. la cura della persona;
2. la conservazione del patrimonio;
3. l'amministrazione del patrimonio.

Nel caso si verifichi la necessità di adottare un provvedimento urgente, il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, indicando contestualmente gli atti che è autorizzato a compiere, anche in rappresentanza del beneficiario.

La norma a tal riguardo ha offerto uno strumento operativo importante ed utilizzabile in più occasioni.

Infatti, mentre si può configurare l'adozione di provvedimenti urgenti per chi verrà sottoposto ad amministrazione di sostegno, la norma non configura uguale possibilità per chi si vedrà sottoposto ad interdizione o ad inabilitazione. Si può ritenere pertanto che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno provvisoria anche per quei soggetti che potranno essere sottoposti ad interdizione e per i quali si necessita di adottare provvedimenti urgenti.

E' previsto un compenso per l'ADS?

No, salvo l'eventuale riconoscimento di un rimborso spese e a volte di un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare.

E' opportuno sottolineare che equo indennizzo non significa indennizzo minimo, ma giusto e cioè commisurato all'attività di chi viene investito dell'ufficio, pur in considerazione del patrimonio e delle difficoltà di gestione. L'equa indennità è dunque un'indennità giusta, aderente alla realtà. Il Giudice potrà pertanto assegnare detta indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute, considerando l'impegno che l'ufficio ha generato, nonché il fatto che l'occupazione, ha distratto il tutore o l'amministratore dalla sua normale attività, anche professionale.

Chi viene nominato Amministratore di Sostegno sarà l'unico familiare che dovrà occuparsi della persona?

Qualora venga nominato un familiare non significa che questi diventi l'unico parente ad occuparsi della situazione. Infatti, il Giudice può dare precise indicazioni affinché l'Amministratore di Sostegno (possibilmente) collabori anche con altri componenti della famiglia. E' da precisare che la nomina dell'Amministratore di Sostegno non distoglie i familiari dalle loro responsabilità e obblighi nei confronti del congiunto.

Se una persona diversa dal beneficiario non concorda sull'operato dell'Amministratore di Sostegno a chi si può rivolgere?

Anche in questo caso la risposta è ricavabile dall'art. 410 del Codice Civile, nella nuova stesura della legge 6/2004, che statuisce: "... In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del Beneficiario, questi, il Pubblico Ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 [coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i Responsabili dei servizi socio sanitari...] possono ricorrere al Giudice Tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti". I soggetti citati nell'art.406 possono quindi rivolgersi al Giudice Tutelare.

Esiste un elenco di amministratori di sostegno?

Ai fini della nomina, il giudice tutelare raccoglie la disponibilità di professionisti e volontari che intendano proporsi per l'incarico. I nominativi dei disponibili vengono raccolti in un elenco, che assume il nome di “**Albo degli amministratori di sostegno**”.

Si tratta di un **elenco che non costituisce “albo professionale”** in senso tecnico giuridico (v. Corte Cost. sentenza n. 300 del 20 luglio 2007).

Pertanto, si fa riferimento ad un “**elenco selezionato**” di nominativi che hanno dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, e le cui domande sono state accolte sulla base di una valutazione di taluni di idoneità al ruolo.

La richiesta d'iscrizione deve essere formulata mediante utilizzo del sottostante modulo che dovrà essere compilato e consegnato alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Assistenza legale obbligatoria?

Con la sentenza n. 25366 del 29/11/2006 sez. Civile la Corte di Cassazione La Cassazione civile ha affermato che il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell'avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui il provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore.

Diventa invece necessario, per contro, con il patrocinio dell'avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato e incida sui diritti fondamentali della persona. Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all'amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato.

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. – (*Persone che possono essere interdette*). – Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODULI DI RICORSO**Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno****Modulo**

Il/La/I sottoscritto/a/i

DATI ANAGRAFICI DEL RICORRENTE

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

NUMERO TELEFONICO/FAX

EMAIL

In qualità di:

- ☐ coniuge non separato legalmente
- ☐ convivente stabile
- ☐ padre o madre
- ☐ figlio/a
- ☐ fratello/sorella
- ☐ altro parente (entro il quarto grado: nonno, bisnonno, nipote, pronipote, zio, cugino)
- ☐ suocero o cognato
- ☐ altro _____

DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

DOMICILIO

PREMESSO CHE

- il/la signor/a _____ come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto/a da (*specificare patologia*):

- tale patologia lo pone nell'impossibilità:

☐ Totale☐ Parziale☐ Temporanea☐ Permanente

- di provvedere ai propri interessi a causa di infermità/menomazione fisica/psichica:

accertata da:

MEDICO SPECIALISTA/ DI BASE (TELEFONO, FAX, INDIRIZZO)	
SERVIZI SOCIALI (TELEFONO, FAX, INDIRIZZO)	
STRUTTURA SANITARIA (TELEFONO, FAX, INDIRIZZO)	

- si rende necessario conseguentemente provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno che possa

☐ Assisterlo/a

☐ Rappresentarlo/a

nel compimento degli atti di seguito precisati:

- il beneficiario si trova *(Breve descrizione delle condizioni economiche e di vita del beneficiario e dei suoi principali bisogni, nonché delle principali azioni per le quali necessita il sostegno; indicazione delle persone che si occupano abitualmente di lui):*

CHIEDE/CHIEDONO

Che la S.V. voglia nominare un A.D.S. per _____

Si chiede che la nomina avvenga a tempo:

☐ Indeterminato

☐ Determinato

Si chiede che l'A.D.S. venga incaricato di assistere e/o rappresentare il beneficiario nel compimento, a titolo indicativo, dei seguenti atti da compiersi senza necessità di separata autorizzazione:

1. riscossione della pensione e/o indennità e/o retribuzione mediante accredito su conto corrente intestato all'amministrato;
2. utilizzo di tali importi per le esigenze ordinarie dell'amministrato oppure utilizzo di tali importi nella misura di Euro _____ al mese per le esigenze ordinarie della persona assistita e l'ordinaria amministrazione dei suoi beni e deposito della differenza sul conto di cui al punto 1);
3. espletamento di ogni incombenza di carattere burocratico-amministrativo inerente i rapporti con enti pubblici o istituzioni private, ivi compresa la presentazione di istanze per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
4. presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di atti di natura fiscale;
5. individuazione e scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la salute del beneficiario secondo le indicazioni dei sanitari che lo hanno in cura, ivi compreso il ricovero presso struttura idonea alla cura, prestazione del consenso informato ai trattamenti sanitari ritenuti utili e necessari alla cura del beneficiario;
6. assistenza o rappresentanza del beneficiario nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione menzionati nell'Allegato n° 7 della Guida previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
7. altro:

SI PRECISA CHE

- il beneficiario è titolare dei seguenti trattamenti pensionistici e/o indennità e/o retribuzioni:

--

- il beneficiario è intestatario dei seguenti rapporti bancari:

BANCA/POSTA	
NUMERO CONTO CORRENTE	
ABI	
CAB	

IBAN (27 CIFRE)	-----
INTESTATARIO/I	
PRESENZA EVENTUALI DELEGHE	
SALDO ALLA DATA ATTUALE	
--/--/----	

- il beneficiario è:

☐ proprietario

☐ titolare di altro diritto reale

dei seguenti immobili (indicare per ognuno di essi l'utilizzo attuale degli stessi):

--

- il beneficiario è titolare:

DEPOSITI bancari/postali	☐ presenti	☐ assenti
POLIZZE VITA	☐ presenti	☐ assenti
ALTRI TITOLI BANCARI O ASSICURATIVI	☐ presenti	☐ assenti
PARTECIPAZIONI IN AZIENDA	☐ presenti	☐ assenti
ALTRI RAPPORTI ECONOMICI	☐ presenti	☐ assenti
ULTERIORI PROPRIETA'	☐ presenti	☐ assenti

- il beneficiario è proprietario delle seguenti autovetture e/o motocicli:

PROSSIMI CONGIUNTI DEL BENEFICIARIO (oltre al richiedente)

Specificare generalità e domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli, parenti entro il IV grado del beneficiario, nonché dei conviventi della persona per la quale si richiede la nomina:

	GRADO DI PARENTELA	NOME E COGNOME E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO <i>(Via/Dirizzo n° civico Città CAP)</i>	TELEFONO/FAX/ EMAIL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Si precisa infine che ha dato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di A.D.S. il/la sig./ra:

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA

NUMERO TELEFONO/FAX

EMAIL

EVENTUALI MOTIVAZIONE DELLE RAGIONI PER
LE QUALI SI E' INDIVIDUATO IL NOMINATIVO

Luogo e data _____

FIRMA _____

DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI

1. *Certificato di nascita del beneficiario;*
2. *Certificato di residenza attuale del beneficiario;*
3. *Stato di famiglia storico della persona potenzialmente beneficiaria dal quale si desume la composizione della famiglia di origine;*
4. *Attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario;*
5. *Dichiarazione dei redditi del beneficiario;*
6. *Estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito o assicurativo se la persona è intestataria di depositi bancari, polizze di vita, altri titoli bancari o assicurativi;*
7. *Estratto tavolare degli immobili posseduti;*
8. *Fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive il ricorso.*

RICORRENTE**Natura Giuridica³**

--	--	--

Altre parti

--

Cognome e Nome o Denominazione

--

Data e Luogo di Nascita

--

Via o Sede

--

Codice Fiscale

--

Cognome e Nome del Procuratore

--

Tessera n°

--

Ordine

--

Domicilio eletto

--

Cognome e Nome del Procuratore

--

Tessera n°

--

Ordine

--

³ Indicare uno dei seguenti codici che identifica la "Natura Giuridica" della parte:

PFI = Persona Fisica	PUM = Pubblico Ministero	CON = Consorzio
SOC = Società di capitali	CND = Condominio	ENP = Ente pubblico o P.A.
SOP = Società di persone	EDG = Ente di gestione	EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa	ASS = Associazione	PAS = Partito o Sindacato
	COM = Comitato	OSE = Stato estero o Org. Indet.

(Fonte: www.tribunale.ancona.it)¹

¹ Il modulo proposto dal Tribunale di Ancona è un valido strumento al fine di orientare gli operatori sociali e sanitari nella stesura del ricorso per ADS, utilizzabile anche da parte di soggetti privati. Si propone quale alternativa al modulo di ricorso, Allegato 2, elaborato dalla Commissione Egida più sintetico nei contenuti e strumento di guida altrettanto valido per la stesura del ricorso.

**Ill.mo Giudice tutelare
presso il Tribunale di**

Ricorso per l'apertura di amministrazione di sostegno

Il sottoscritto signor nato a..... il..... residente
in..... (tel.....)

quale coniuge/ quale parente (indicare il grado- entro il 4°)/ quale affine (entro il 2°) / quale persona stabilmente convivente/ (può ricorrere il beneficiario stesso anche se minore, interdetto o inabilitato) del.. signor... nat.. a..... con dimora abituale in....., legittimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 cod. civ.

(é opportuno che il ricorrente dimostri la propria qualità con documentazione certa - stato di famiglia anche storico, certificato di residenza, eventuale indicazione di testi che possono confermare la stabile convivenza.....)

PREMESSO

- che ..l.. signor.. è celibe/ separato legalmente/ divorziato da...../coniugato con ..l.. signor..con ..l.. quale vive stabilmente in..... ;

- che i signori risultano essere coniugati in comunione legale dei beni/ separazione dei beni/ o altro regime patrimoniale convenzionale (in tal caso allegare copia dell'atto che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si allega al presente ricorso sotto la lettera "A";

- che ..l.. signor.. è affett.. da (indicare le condizioni di salute del soggetto a favore del quale si ricorre, rimarcando quali siano le fragilità e gli impedimenti sopraggiunti che possono giustificare la richiesta di un amministratore di sostegno), così come risulta dalla certificazione medica che si allega al presente ricorso sotto lettera "...";

- che ..l.. signor.. è seguit.. dai servizi (sociali o psichiatrici) di con le seguenti modalità :....., con operatore di riferimento nella persona di.....;

- che il medico di famiglia è il dottor....., con ambulatorio in..... tel.....;

- che ..l.. signor.. è proprietario del seguente bene immobile (indicare tutte le proprietà immobiliari o eventuali altri diritti - usufrutto, abitazione..... allegare i titoli di provenienza);

- che detti beni immobili sono così utilizzati: (indicare se sono goduti direttamente, se concessi in locazione o in comodato.....);

- che ..l.. signor.. è titolare di pensione per importo mensile di euro..... e percepisce le seguenti rendite..... per un totale complessivo di euro..... mensili;

- che ..l.. signor.. è titolare di conto corrente bancario n., con saldo apparente alla data del..... di euro..... nonché deposito amministrato per l'importo di euro....., presso l'istituto di credito.....;

(indicare tutti i dati relativi alla consistenza e caratteristiche del patrimonio personale indicando quali siano gli aspetti di maggior difficoltà gestionale di quel determinato patrimonio)

- che le spese di mantenimento del.. signor.. ammontano ad euro mensili, e che le principali voci di spesa sono:.....;

- che ..l..signor..manifesta il desiderio di continuare a vivere presso la propria abitazione, nel proprio nucleo familiare composto da:

Sig.coniuge, Sig. figlio, Sig.....;

- che ..l..signor.. svolgeva la seguente attività lavorativa

- che l.. stess.. signor.. coltivava i seguenti interessi
(**culturali, sportivi, ricreativi, artistici.....indicare ciò che può consentire la individuazione delle caratteristiche dell'eventuale beneficiario al fine di ottenere un provvedimento più aderente possibile ai bisogni ed alle aspirazioni dello stesso, compatibilmente con l'esigenza di tutela**);
- che dato il quadro clinico ad oggi configurabile, ..l.. signor..necessita di essere assistit.. nel compimento dei seguenti atti, mentre appare opportuno sostituirlo... e rappresentarlo..nel compimento degli atti, e ciò perché
..... (**indicare i motivi che giustificano l'intervento e l'ausilio dell'amministrazione di sostegno sia con riferimento agli interessi personali che patrimoniali, nonché quali autonomie possono permanere in capo al soggetto beneficiario rispetto, ad esempio, alla gestione delle sue entrate mensili**);
- che si rende necessario provvedere con urgenza al compimento dei seguenti atti (**indicare le ragioni dell'urgenza osservando di produrre adeguata documentazione per far sì che il giudice possa provvedere con la tempestività che il caso impone**);
- che parenti entro il 4° grado ed affini entro il 2° grado del.. signor..... sono: (Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza e grado di parentela, recapito telefonico)
- che ..l.. signor.. è figli.. di nato a.....il....., residente in..... in vita/ deceduto in..... in data..... e di..... nata a.....il.....residente in.....in vita/ deceduta in.....in data.....;
- che per quanto a propria conoscenza ..l.. signor.. non ha designato alcun amministratore di sostegno/oppure/ha designato quale proprio amministratore di sostegno, mediante atto ricevuto dal notaio..... con studio in, il Signor..... nato a il residente in.....;
- che potrebbero assumere l'ufficio di amministratore di sostegno i signori.....(
indicare generalità e residenza di ognuno).

CHIEDE

che codesto illustrissimo Giudice Tutelare, verificata la propria competenza territoriale e per materia, provveda ai sensi dell'art. 405 cod. civ. all'apertura di amministrazione di sostegno a favore e nell'interesse del.. signor.. nato a con dimora abituale in..... e quindi alla nomina di un amministratore di sostegno. Nell'esclusivo interesse del beneficiario si indicano le persone signori..... quali possibili soggetti idonei a ricoprire l'ufficio.

Chiede altresì che, nelle more del procedimento, provveda in via d'urgenza alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio autorizzandolo al compimento dei seguenti atti, considerate le ragioni in premessa indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 405 cod.civ.

Data

Firma

Allegati:

(Fonte: *Amministrazione di Sostegno, riflessioni per la famiglia e gli operatori sociali e sanitari*, elaborato da Commissione Scientifica EGIDA)

Bibliografia

Agenzia Social Net, (2015) Percorsi di protezione giuridica tra teoria e pratica, Social Net

Asl Milano, (2004) *Istituzione dell'ADS, guida per operatori e famiglia*

Codice Civile, Izzo F, (2008) , Libro I, Titolo X – *della tutela e dell'emancipazione*, ed.Simone

Codice Civile, Izzo F, (2008) , Libro I, Titolo XII – *della misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia*, ed.Simone

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicazione n. 14 del 19 gennaio 2004 – Legge 9 gennaio 2004, n.6

Regione Piemonte, Ass. Egida *Amministrazione di Sostegno, riflessioni per la famiglia e gli operatori sociali e sanitari*

Provincia di Milano, Ass.ne Dopo di Noi Onlus - *Linee Guida ad uso degli Amministratori di sostegno*

Ondei G.. (2010) *Gli atti di cura dell'amministratore di sostegno con particolare riferimento al consenso informato*, Consiglio Superiore della Magistratura, Sez.Civile, Brescia

Sanfratello G. (2012) Ads, giurisprudenza e prassi nei Tribunali del Veneto. La difesa tecnica dell'amministrato in *Amministratore di sostegno, scenari attuali e futuri* , CSV , Padova

Trentanovi S,(2010) *La protezione giuridica delle persone non autonome*

Trivellato F. (2012) Responsabilità civile dell'Ads e copertura assicurativa in *Amministratore di sostegno, scenari attuali e futuri*, CSV Padova

Vitolo F. *L'abc per l'Amministratore di Sostegno*, CSV Reggio Emilia, Piacenza, Rimini

Vitolo F. (2004) *L'amministratore di sostegno, il tutore e il curatore*, relazione del Forum "L'amministrazione di Sostegno", Bologna

Ondei G. (2010) *Gli atti di cura dell'amministratore di sostegno con particolare riferimento al consenso informato*, Consiglio Superiore della Magistratura, Sez.Civile, Brescia

Webgrafia

www.tribunale.ancona.it

www.tribunaledivelletri.it

www.dopodinoi.org

www.parlamento.it

www.gazzettaufficiale.it